

Croda Italiana S.p.A.

# Modello Organizzativo *ex d.lgs. 231/2001*

Croda Italiana S.p.A.  
Via Pietro Grocco, 917/919  
27036 Mortara (PV), Italy  
Tel: 0039 0384 205011

# PARTE GENERALE

---

## 0. PRINCIPI ISPIRATORI DEL PRESENTE MODELLO.

### 0.1. La realtà di Croda Italiana S.p.A. in relazione al Modello Organizzativo.

La Croda Italiana S.p.A. è parte della multinazionale Croda International Plc.

Pur essendo una società giuridicamente Italiana, la stessa, oltre a dover ovviamente ottemperare a tutte le normative nazionali, deve applicare al suo interno il Codice Etico e diverse politiche di gruppo stabilite direttamente da Croda International Plc e che risultano essere conformi alle Direttive Comunitarie che hanno dato spunto alla adozione a livello nazionale della legge delega 300/2000, da cui si è originato il d.lgs. 231/01 e ss.mm. e ii..

Molte di queste politiche già coprono aspetti compresi nel d.lgs. 231/01 o addirittura le superano e il loro rispetto è garantito da approfonditi *audit* interni condotti su impulso diretto di Croda International Plc.

La realtà della Croda Italiana è, inoltre, quella tipica di uffici commerciali, i cui dipendenti coprono posizioni raggruppabili nei settori Amministrativo/Contabilità, Logistica, Vendite Esterne ed Assistenza Commerciale interna, per i quali è possibile avvalersi di lavoratori interinali.

Croda Italiana S.p.A. nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente e gestito da Croda International Plc e nel perseguimento della conduzione degli affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano, ha posto in essere le attività necessarie per completare l'adeguamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, a quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 (il risultato di tale processo di adeguamento è qui di seguito definito "Modello"), anche in considerazione delle innovazioni legislative intervenute nonché dei progressivi interventi giurisprudenziali in tema di modelli di organizzazione, gestione e controllo. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari - come oltre definiti - affinché adottino, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto stesso. Il Modello si applica a Croda Italiana S.p.A..

Analoghe iniziative di adeguamento ed implementazione sono state adottate dalle società italiane parte della Croda International Plc, tenendo conto delle rispettive strutture e della specifica operatività aziendale di ciascuna.

Autonome iniziative di definizione dei rispettivi protocolli e procedure, in linea con i principi del Modello, nel rispetto della normativa vigente in materia nei rispettivi paesi di domicilio ed in relazione alle attività caratteristiche nonché agli specifici ambiti di operatività di ciascuna di esse, sono state assunte dalle società estere parte della Croda International Plc.

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per Croda Italiana S.p.A, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che:

- (i) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- (ii) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede (di seguito, complessivamente, "Destinatari").

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – Croda Italiana si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal d.lgs. 231/01 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

Inoltre, il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del d. lgs. 231/01, delle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria nonché delle specifiche iniziative già attuate da Croda Italiana S.p.A. e da Croda International Plc in materia sia di controllo (a titolo esemplificativo, in tema di coerenza di poteri di amministrazione e rappresentanza, di formalizzazione dell'assetto organizzativo, di separazione delle responsabilità assegnate alle funzioni aziendali, ecc.) sia di "corporate governance" (ad es. istituzione del comitato per il controllo interno, individuazione del preposto al controllo interno).

In particolare il processo di adeguamento è stato effettuato con riferimento alle tipologie specifiche di illeciti previste dagli artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001 – vale a dire, per i reati realizzabili in occasione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, dall'art. 25 septies, con riferimento agli illeciti colposi (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), art 25-quater - vale a dire, per i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché dall' art. 24 bis, con riferimento ai reati informatici e al trattamento illecito di dati. Altre tipologie di illecito previste dal Decreto sono state escluse in quanto Croda Italiana S.p.A., in considerazione dell'attività sociale svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile la commissione.

Il Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01.

## **0.2 Il Codice Etico di Croda International**

Il Codice Etico di Croda International costituisce parte essenziale del Modello.

Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che Croda International riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa. Nel Codice Etico sono, infatti, espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con Croda International ad ogni livello. In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione con Croda International e con le società del Gruppo (compresi gli amministratori e i sindaci). Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato di Croda International, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

A seguito della sua adozione, il Codice Etico è stato consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed ai collaboratori di Croda Italiana S.p.A..

L'importanza che il Codice Etico riveste per Croda Italiana e la sua efficacia cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione del Codice stesso, come indicato al successivo paragrafo 2.5. e ss.

## **0.3 Il processo di adeguamento del Modello: finalità e metodologia**

Scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via preventiva, al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di illecito contemplate dal Decreto.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- informare e sensibilizzare i Destinatari e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto di Croda Italiana S.p.A. nelle "aree di attività a rischio" e nei "processi strumentali", come oltre definiti, sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione

- delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Croda Italiana S.p.A. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui le società del Gruppo Croda International Plc. si ispirano nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
  - consentire alla società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti.

Nel processo di definizione del Modello, Croda Italiana S.p.A. si è ispirata a consolidati principi anche in

materia di *“corporate governance”* e di controllo interno. Secondo tali principi un sistema di gestione e di controllo dei rischi, coerente con le disposizioni di cui al d.lgs. 231/01:

- (i) individua e formalizza la mappatura delle *“aree di attività a rischio”*, ovvero delle aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato, e dei *“processi strumentali”* alla eventuale commissione degli illeciti, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto, realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati;
- (ii) procede all'analisi dei rischi potenziali per le *“aree di attività a rischio”* e per i *“processi strumentali”* individuati come sopra, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- (iii) procede all'analisi dei rischi potenziali e alla valutazione del sistema aziendale di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, alla sua definizione o adeguamento.

Il processo di definizione del Modello si è, pertanto, articolato in due fasi:


- a) l'identificazione e la mappatura formalizzata dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per mettere a fuoco in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) la definizione del Modello, mediante richiamo al sistema d'organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all'interno di Croda Italiana e stabilito direttamente da Croda International Plc e sua successiva integrazione con specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

E' stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a migliorare la possibilità di prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal d. lgs. 231/2001.

#### **0.4 Le *“aree di attività a rischio”* e i *“processi strumentali”***

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da Croda Italiana, sono state considerate quali *“aree di attività a rischio”*, intese quali aree aziendali interessate a potenziali casistiche di reato ed individuate in base alle risultanze dell'attività di identificazione dei rischi effettuata da Croda Italiana, gli ambiti di attività della Società che abbiano quale principale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, che riguardino la predisposizione dei bilanci della Società, l'utilizzo di informazioni che possano configurare ipotesi di abusi di mercato, la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e, infine, l'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Unitamente ad esse, sono stati identificati i principali *“processi strumentali”* alla eventuale commissione di illeciti da parte della Società, intesi come processi nei quali potrebbero, in astratto, realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati.

##### **0.4.1. Organigramma funzionale aggiornato a Dicembre 2015**



#### 0.4.2. “Aree di attività a rischio”

- 1) la realizzazione di programmi di formazione e/o di servizi per il personale finanziati con il contributo di fondi pubblici qualora mai saranno posti in essere;
- 2) la gestione degli adempimenti necessari per l’ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione, qualora mai si rendano necessari;
- 3) l’effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;
- 4) la gestione dei rapporti con la società di revisione, con il Collegio sindacale e con i soci;
- 5) la gestione dei procedimenti giudiziari, extragiudiziali o arbitrali;
- 6) la predisposizione del bilancio societario, del bilancio consolidato, delle relazioni infrannuali, della relazione sulla gestione e dell’informativa societaria in generale;
- 7) la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate;
- 8) la gestione della sicurezza interna e della sicurezza dei prodotti venduti;
- 9) la gestione dei rapporti con fornitori e outsourcer
- 10) la gestione del reparto vendite;
- 11) la gestione del sistema informatico;

#### 0.4.3. “Processi strumentali” a rischio

- 1) la gestione delle risorse finanziarie;
- 2) la gestione degli acquisti di beni e servizi;
- 3) la gestione della vendita di beni;
- 4) la selezione ed assunzione del personale;
- 5) la gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi;

- 6) la gestione dei sistemi informatici aziendali;
- 7) la gestione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (anche nell'ambito degli appalti).
- 8) la gestione della sicurezza dei prodotti venduti;
- 9) la gestione dei rapporti con fornitori e outsourcer
- 10) la gestione del reparto vendite;
- 11) la gestione del sistema informatico.

### **0.5 Le procedure definite dal Modello**

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società e a codificare – ove necessario - in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal d.lgs. 231/01

Al termine del processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con le policies dettate da Croda International Plc, con le risultanze degli audit interni, con le procedure stabilite dal D.V.R. e dal D.P.S. con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello – già utilizzati o operanti nell'ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del d. lgs. 231/2001.

Le procedure riferibili al Modello, così come le altre norme societarie interne, rispondono a principi generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 231/01. In linea generale, il sistema di controllo interno della Società, delineato nell'ambito delle procedure aziendali e nelle altre norme societarie interne, deve essere idoneo a:

- garantire, nell'ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di funzioni, così da impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nelle competenze assegnate;
- assicurare l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- garantire, nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione;
- assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata;
- garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi operativi e sulle attività amministrativo-contabile;

il tutto tenendo conto, come già detto, del fatto che la realtà operativa di Croda Italiana S.p.A., è limitata ad una gestione meramente commerciale del processo produttivo e che la sua struttura interna, a livello dimensionale, se da un lato non permette una capillare distinzione di mansioni e deleghe, ma continua a far riferimento ad un Amministratore Unico plenipotenziario, dall'altro tale mancata possibilità di distinzione rende il controllo molto più agevole e praticamente certa la possibilità che l'organo Amministratore Unico sia edotto in ogni momento della intera attività aziendale, evitando la possibile messa in opera di attività non autorizzate che conducano alla commissione di reati indipendentemente dalla volontà direzionale. Per altro, tale Amministratore Unico non è in alcun modo autonomo, ma lavora all'interno di un budget di spese fissato da Croda International Plc e a Croda International Plc deve rispondere del suo operato.

## 0.6 Informazione e formazione

Croda Italiana S.p.A., in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organo di Vigilanza e Controllo.

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione, è previsto che il Modello sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso è, inoltre, pubblicato, per la parte generale, nel sito internet di Croda mentre le procedure aziendali ad esso riferibili si trovano nella intranet aziendale.

Per quanto riguarda la formazione, Croda ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa si concretizza, a seconda dei casi, in corsi da tenersi in aula e/o nella distribuzione di un apposito corso di formazione in modalità e-learning – presente nella intranet aziendale - periodicamente aggiornato. In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio" e dei "processi strumentali", così come individuati nel paragrafo 0.4 che precede, sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi strumentali.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nella intranet aziendale è inoltre istituita una specifica sezione ove sono rinvenibili le norme in materia, le indicazioni sull'organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza, i vari manuali, etc.

Sui temi della prevenzione e protezione dai rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la Società organizza periodicamente, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, corsi di formazione obbligatori, diversi a seconda dei fruitori (es. Responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione, incaricati per la gestione delle emergenze, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, etc.) nonché ulteriori iniziative di formazione rivolte a lavoratori che svolgono specifiche mansioni in virtù della particolare attività lavorativa esercitata.

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel panorama normativo italiano la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

### 1.1. Origini del d.lgs. 231/2001

Come detto, il d.lgs. 231/2001 trae origine dall'esigenza di adeguarsi agli accordi comunitari e internazionali siglati in materia di lotta alla corruzione. L'esigenza, quindi, di adottare un testo normativo quale il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nacque dalla necessità di modificare il sistema di responsabilità a carico della persona giuridica in relazione a determinate fattispecie di reato, limitate, per quanto concerne gli obblighi internazionali, a quei reati identificabili, nel nostro sistema penale, quali concussione, corruzione e indebita percezione o distrazione di erogazioni pubbliche. E, pedissequamente, il testo originario del d.lgs. 231/2001 aveva ad oggetto unicamente le fattispecie di cui agli originari artt. 24 e 25 rispettivamente rubricati “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*” e “*Concussione e corruzione*”.

#### 1.1.1. Societas delinquere non potest

Tuttavia, il necessario adeguamento della normativa italiana a quella europea in materia comportava il correlato rischio di stravolgere un principio cardine del diritto penale italiano, che affonda le sue origini direttamente nel più risalente diritto romano, ed espresso egregiamente dal brocardo “*Societas delinquere non potest*“, ovvero “le società non possono delinquere”. Orbene, tale principio, pur non codificato dal diritto positivo italiano, viene tradizionalmente fatto discendere direttamente dalla Carta Costituzionale che, all'art. 27, comma 1, dispone e garantisce che “*la responsabilità penale è personale*”. Le discussioni in merito alla riconducibilità della c.d. “incapacità penale” delle persone giuridiche alla norma costituzionale citata sono sempre state ampie e le opinioni dottrinali e giurisprudenziali divergenti, ma sono tutte riconducibili a due correnti maggioritarie: quella che, interpretando la norma costituzionale citata, nel senso del divieto di prevedere “responsabilità oggettive o per fatto altrui”, rinviene tale riconducibilità nel fatto che la persona giuridica non potrebbe penalmente rispondere della condotta necessariamente altrui di un suo organo, e quella che, interpretando detta norma nel senso che la responsabilità penale deve essere ancorata al “principio di colpevolezza”, ritiene che la società non potrebbe rispondere personalmente perché incapace di un atteggiamento volitivo colpevole. Anche in quest'ultimo caso, le obiezioni mosse fondandosi sulla c.d. “teoria organicistica” di diritto civile della persona giuridica, teoria che riconosce soggettività reale e non finzionistica all'ente collettivo in virtù di un rapporto di rappresentanza organica tra l'ente stesso e le persone fisiche che ne determinano la volontà e l'azione, con la conseguenza che l'attività degli organi diventa automaticamente imputabile alla persona collettiva, hanno sempre trovato un forte limite nelle considerazioni che, da un lato, è difficile riscontrare nel procedimento formativo della volontà (civilistica) dell'ente la capacità dia gire con dolo o con colpa e, dall'altro, che, *de facto*, difficilmente è configurabile un'ipotesi (diversa dalla già sanzionata associazione a delinquere) di volontà di commettere un reato formatasi seguendo l'iter ordinario di formazione della volontà dell'ente, ma, nella maggior parte dei casi, il reato è commesso da una persona fisica indipendentemente dalla volontà espressa dell'ente. Inoltre, finalità della pena, nel diritto italiano, è essenzialmente rieducativa e solo in tale ottica il soggetto colpevole può e deve essere punito, con il risultato che, stante la proteiforme

composizione dell'organo dell'ente, è sempre parsa inconcepibile l'imputabilità dell'ente stante la sua incapacità di essere rieducato di per sé, indipendentemente o foss'anche congiuntamente al soggetto personalmente autore del reato.

### 1.1.2. Corporate Crimes.

A questa concezione, di tradizione non solo latino-italiana, ma in generale continentale, dedotta più da principi di filosofia del diritto che dal dato reale, ha fatto da contrappunto l'esperienza dei sistemi di *common law*, di stampo anglo-americano, dei cc.dd. *corporate crimes*

L'interesse che l'esperienza anglosassone suscita sta proprio nel fatto che la sua anzianità cronologica, insieme alla vicinanza geografica e alla continuità di scambi culturali, rende evidente l'influenza di quella impostazione sui nostrani dibattiti dottrinali e legislativi.

E' vero però che l'Inghilterra, e ancor più gli Stati Uniti, sono tradizionalmente meno legati a una concezione teorica e tecnicistica del diritto; pertanto, le disposizioni che in quelle realtà sono maturate, si devono far risalire soprattutto alla pratica esigenza di controllare una società investita in brevissimo tempo da un imponente progresso economico e dalla consequenziale moltiplicazione dei soggetti collettivi.

Analizzando più attentamente le vicende della "*corporate liability*" in *common law*, si rileva subito che la disciplina in questione ha subito un mutamento radicale nell'arco di pochi decenni (dalla seconda metà dell'Ottocento ai giorni nostri).

Per quanto riguarda i criteri di ascrizione della responsabilità da reato all'ente, ad esempio, si registra un veloce passaggio da una "*vicarious liability*" a una "*primary liability*".

In effetti, il primo riconoscimento della perseguibilità della persona giuridica era nella direzione - decisamente rifiutata dall'art.27 della nostra Costituzione, pur anche nella sua lettura minima- di una "responsabilità per fatto altrui" .

Il soggetto attivo del reato, e quindi il primo colpevole, rimaneva pur sempre l'individuo che aveva posto in essere la condotta criminosa: la responsabilità dell'ente veniva in rilievo solo in un secondo momento, cumulativamente, secondo il modello della responsabilità del datore di lavoro per fatto del dipendente ("*respondeat superior*").

Per di più, soprattutto nelle prime applicazioni giurisprudenziali della disciplina, che riguardavano generalmente casi di responsabilità derivante da omissione, non si richiedeva la prova di una qualche colpevolezza; da ciò la considerazione della *vicarious* come una *strict* (oggettiva) *liability*.

Il passaggio cruciale da questa sperimentale impostazione alla definitiva "*primary liability*", sta nel raggiungimento della maturità della cd. "*identification theorie*", corrispondente empirico della nostra teoria dell'immedesimazione organica: il reato è attribuito all'ente ogni qualvolta sia commesso da un soggetto che, per gerarchia e funzioni, esprima una *directing mind* all'interno dell'organizzazione, e sia autorizzato a esternare la volontà della persona giuridica.

Perché si avveri quest'ultima condizione non è tuttavia necessaria una espressa delega del potere decisionale: starà ai giudici una ricerca casistica della persistenza, in capo al soggetto, della cd. "*governing executive authority*" .

Si può pertanto concludere che il *common law* prevede attualmente una responsabilità diretta della persona giuridica, basata sul concetto di immedesimazione ("*alter ego*") tra ente e individuo che per esso agisce.

Il *trait d'union* tra le due concezioni analizzate è stato esemplarmente fissato nel "Criminal Justice Act" inglese del 1948: se prima di esso le imprese erano perseguibili unicamente per quei fatti sanzionati con pena pecuniaria, con la sua entrata in vigore si stabilì la generale convertibilità delle pene detentive in pecuniarie .

Ciò ha dato l'input al progressivo allargamento della sfera oggettiva della "*corporate liability*", che oggi può pacificamente ritenersi generalizzata, vale a dire applicabile in ogni circostanza, sempre che non esista una disposizione speciale che ne vieti l'utilizzo.

Quanto finora detto è in larga parte uno spaccato della realtà anglosassone; per quanto riguarda gli Stati Uniti bisogna fare qualche differenziazione.

E' infatti nota la spregiudicatezza delle Corti di Giustizia americane, che non ha mancato di farsi sentire neanche in questa occasione.

Da un lato, infatti, i giudici in questione non hanno mai mostrato di far differenze tra ipotesi di responsabilità civile e ipotesi di responsabilità penale dell'ente; dall'altro, non sono rari i casi in cui le imprese sono state dichiarate perseguibili anche per illeciti commessi da funzionari intermedi, o addirittura da semplici dipendenti privi di qualsivoglia potere rappresentativo .

Di orientamento decisamente più garantista è invece la legge, in particolare il Model Penal Code del 1962 che, nell'accoglimento della teoria dell'identificazione, definisce con estrema precisione l'ambito di responsabilità della persona giuridica.

Questa può infatti essere condannata ogni qualvolta il comportamento illecito "was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tolerated by the board of directors or by high managerial agent acting on behalf of the corporation within the scope of his office or employment" .

Il sistema sanzionatorio adottato negli Stati Uniti per i reati della "corporation" ha il suo nucleo tradizionale nelle "fines" (pene pecuniarie); di queste, tuttavia, soprattutto a partire dagli anni '80, ha cominciato ad evidenziarsi un progressivo, e sempre più evidente, fallimento. La "fine" avrebbe in effetti un' insufficiente funzione di deterrenza, in quanto il suo eventuale costo sarebbe dalle società considerato alla stregua del "prezzo necessario, del pedaggio che si deve pagare se si vogliono realizzare affari vantaggiosi, se ci si vuole imporre sul mercato" . Oltre a ciò, non si è potuto più ignorare il preoccupante fenomeno, tutto giudiziale, della cd. "nullification": si sono verificati costantemente, nei processi americani alle persone giuridiche, questi casi di depenalizzazione di fatto, consistenti nella totale o parziale disapplicazione della pena, ogni qualvolta la stessa, per la sua entità, avesse potuto comportare dannose conseguenze su dipendenti, azionisti e creditori dell'ente.

E' chiaro che una realtà così complessa non avrebbe potuto essere controllata soltanto attraverso un inasprimento delle sanzioni; tant'è, il fallimento ha travolto pure il "Fine Enforcement Act" dell'84 che, nell'intento di aumentare l'effetto deterrente tramite l'innalzamento dei limiti edittali di pena, non ha fatto in realtà che risolversi in un'estrema e inutile "lotta di sumo" del governo contro le società. In realtà, perché potesse aversi una efficace razionalizzazione di questa materia, è stato necessario spostare il punto di osservazione, cambiare il modo di guardare al fenomeno societario e agli agenti collettivi in genere. Attualmente non è più opportuno, e soddisfacente, pensare alla persona giuridica come al "luogo" tradizionale del profitto a tutti i costi e della scalata al mercato: essa pare avere, invece, pure un suo fondamento morale, nella "capacità di promuovere il benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi del consumatore e del lavoratore". Pertanto, prima ancora della perseguibilità civile e penale, la persona giuridica avrebbe una fondamentale e imprescindibile responsabilità, quella verso la società in cui vive ed opera, e a cui è legata da un reticolo fitto e costante di rapporti, dipendenze, e fortune reciproche. E' necessario ormai che anche l'organismo collettivo acquisisca i canoni del vivere civile, avviando un processo di interiorizzazione di questi, fino a riuscire ad identificarsi in una vera e propria "corporate culture" improntata alla legalità e capace di riconoscere, isolare e denunciare dall'interno le violazioni dei precetti di questa etica tutta nuova.

Il frutto storico di tale "rivoluzionaria" riflessione nell'esperienza statunitense è stato la volontaria e subito diffusa adozione, da parte delle più grandi aziende, di codici di autoregolamentazione, anche conosciuti come "Codici Etici". Nonostante il loro successo (più del 90% delle società americane se ne è dotato), tuttavia, questi strumenti di autodisciplina hanno subito mostrato un gravissimo limite, vale a dire l'assoluta mancanza di effettività dei loro precetti, dovuta alla carenza di un apparato sanzionatorio di riferimento.

Per una parte della dottrina, questo stato di cose avrebbe degradato i Codici a veri e propri alibi per le società che, con la mera presentazione di siffatta "patente di buona volontà", avrebbero salvato la propria immagine e nel contempo ottenuto l'obliterazione bonaria dei comportamenti illeciti.

Fortunatamente il tempo e l'esperienza hanno portato all'intuizione dei "compliance programs"; invero, dietro la definizione inquietante di "programmi di collaborazione", si cela fondamentalmente un aggiustamento tecnico dei Codici Etici.

I precetti sostanziali di autoregolamentazione, con il loro inserimento nel "compliance program", danno una garanzia di efficacia tutta nuova, poiché da un lato risultano oggi previsti e "protetti" da

una legge federale, dall'altro sono in grado di incidere realmente nel meccanismo della punibilità dell'ente.

Infatti, nel caso di processo alla persona giuridica, in presenza di un "*compliance program*" razionale ed adeguato, la sanzione da applicare potrà essere diminuita fino all'80% .

La prassi delle aziende di munirsi di un programma di collaborazione ha subito una notevole impennata dal 1991, anno della pubblicazione, a cura dell'Agenzia indipendente USSC , dei primi modelli standardizzati di codici comportamentali, le "*Federal Sentencing Guidelines*" (FSG).

La finalità di questi modelli era appunto quella di incentivare l'adozione di meccanismi interni di "*legal auditing*", ossia di un reticolo di informazioni e controlli volti ad impedire, anche tramite la fissazione di regole di condotta dell'ente, la commissione di determinati reati.

In questa direzione si è quindi sviluppato il sistema conosciuto come "*carrot-stick*"; da una parte il bastone, cioè la minaccia di sanzioni pecuniarie sempre più onerose, dall'altro la carota, ossia la possibilità di diminuzione della pena, laddove la persona giuridica abbia diligentemente adottato un "*compliance program*".

Il dovere di diligenza su menzionato, però, è efficacemente rispettato solo se il programma elaborato risulta sufficientemente personalizzato, con riferimento all'attività specifica dell'azienda e ai tipici rischi-reato cui quella va incontro.

Inoltre, come si sottolinea sempre nelle *Guidelines*, il programma deve inderogabilmente contenere la regolamentazione delle situazioni che seguono:

- forme di prevenzione dei reati e sistemi di denuncia degli stessi;
- meccanismo di selezione dei dipendenti;
- modalità di scelta dei soggetti preposti all'attività di controllo;
- meccanismi di controllo e impostazione dei canali di informazione anche con l'esterno;
- tecniche di comunicazione pedagogica e corsi di formazione e aggiornamento;
- predisposizione di un adeguato apparato disciplinare;
- strumenti di prevenzione della recidiva e di cooperazione con le Autorità.

### 1.1.3. Analisi Italiana e criminologia.

Già da tempo prima dell'adozione del d.lgs. 231/2001 in Italia si prendeva atto del fatto che la criminologia avesse da tempo "scoperto" l'impresa come un centro capace di generare o favorire la commissione di fatti penalmente illeciti. L'impresa è giunta ad essere un centro intorno al quale si possono concepire ed attuare attività illecite differenziate. Essa non è soltanto il luogo "nel quale" o "attraverso il quale" la criminalità economica si può scatenare, ma è, piuttosto, il topos "dal quale" può partire la criminalità economica. Si è andata, inoltre, insistentemente sottolineandosi la portata criminogena della "politica di impresa" (governance) che incide enormemente sui comportamenti illeciti delle persone inserite nella struttura aziendale. Da tempo la letteratura criminologica assimila gli aspetti deteriori della "corporate culture" alle subculture criminali, richiamando l'attenzione sull'efficacia delle scale di valori che pervadono l'organizzazione (regolando la mobilità interna) nell'orientare le condotte dei singoli componenti la struttura aziendale. L'acquisizione di modelli comportamentali coerenti alla politica d'impresa conduce i membri dell'organizzazione ad anticipare con condotte conformi agli standard impliciti le reazioni dei superiori. Queste ultime sono assistite da sanzioni interne che, incidendo sulla permanenza nella struttura e sulla mobilità verticale, sono dotate di una forza deterrente rispetto ai comportamenti non conformi tale da offuscare la stessa minaccia penale. Ed è difficile al dipendente sottrarsi al controllo di chi, oltretutto, è in grado di assicurargli solidarietà ed aiuto economico nell'ipotesi (spesso remota) di intervento dell'Autorità preposta alla comminazione e all'attuazione delle sanzioni.

Ma prima ancora di procedere all'analisi della soluzione al problema adottata dal legislatore italiano è di assoluta importanza capire come e perché tali reati si commettono e come è possibile arginare il fenomeno.

In sostanza, quindi, occorre individuare da un lato le cause del reato e dall'altro gli effetti deterrenti della pena.

### **1.1.3.1. Cause del reato.**

Le cause del reato, cause psicologiche intendiamo, sono essenzialmente distinguibili in tre tipologie, differenziate in base al grado di consapevolezza, da parte dell'agente, della reale portata delle proprie azioni: reati commessi con piena coscienza della criminalità del comportamento, reati commessi con coscienza sfumata e reati commessi con incoscienza.

#### **1.1.3.1.1. Reati commessi con coscienza.**

E' un dato oggettivo che la maggior parte dei reati (eccezion fatta per quelli commessi per cause socio-culturali quali delitto d'onore, mutilazione degli organi genitali femminili ecc., o per quelli derivanti da deviazioni psichiche dell'agente) sono commessi col precipuo scopo di trarne profitto. Quindi, la prima causa di commissione di reato è la volontà criminale di aumentare i profitti dell'azienda attraverso scorciatoie offerte dalla commissione dei vari tipi di reato.

#### **1.1.3.1.2. Reati a coscienza sfumata.**

Oltre a questo aspetto più evidente e cogente, la letteratura psicologico-criminologica si è soffermata su un aspetto molto rilevante del fenomeno della criminalità d'impresa: molto spesso i reati sono posti in essere da dipendenti privatamente moralmente irreprensibili che, personalmente, per sé stessi, non commetterebbero mai alcun reato della sorta che commettono a favore dell'azienda. Questo curioso fenomeno parrebbe attuarsi attraverso quel meccanismo cognitivo che gli psicologi chiamano "disimpegno morale", meccanismo che opera una scissione tra pensiero ed azione permettendo all'individuo di mantenere il proprio sistema morale pur infrangendolo palesemente.

Tale meccanismo si attua attraverso differenti profili in concorrenza:

##### **1.1.3.1.2.1. Giustificazione morale**

in occasione di tale procedimento, un comportamento nocivo diventa accettabile sul piano individuale e sociale se lo si fa apparire come messo al servizio di una causa moralmente o socialmente meritoria, quale l'interesse o il bene della società, l'idea che senza attuare tali comportamenti il nocimento che ne deriverebbe alla società si riverbererebbe sui singoli individui lavoratori, mettendo a repentaglio le loro possibilità di sopravvivenza, ecc..

Ad esempio, nel caso paradigmatico di fenomeni corruttivi, l'individuo, pur conducendo una vita privata onesta, tende a giustificare e ad accettare il ricorso a pratiche illegali in ambito lavorativo in nome di una causa ritenuta nobile quale la conservazione del posto di lavoro di coloro che lavorano in azienda e quindi della sopravvivenza di numerose famiglie.

##### **1.1.3.1.2.2. Etichettamento eufemistico**

L'impiego di eufemismi per descrivere eventi drammatici è un processo di "maquillage verbale" che può servire a prendere le distanze dagli effetti delle proprie azioni e ad attenuare le reazioni negative che esse possono suscitare. Il linguaggio plasma gli schemi mentali che sottendono e determinano le nostre azioni. Le attività umane pertanto si trasformano secondo il nome che attribuiamo loro. Non c'è da stupirsi quindi, della quantità di eufemismi utilizzati per nascondere sotto un'aura di falsa rispettabilità i comportamenti distruttivi e dello sforzo compiuto per occultare la parte di responsabilità personale. Gli eufemismi ci dispensano dal giudicarci e dall'auto punirci ed hanno il compito di mascherare gli aspetti più ripugnanti dell'azione così ridefinita. Altro escamotage linguistico è quello dell'uso della forma passiva, che, nascondendo colui che agisce, permette di creare l'illusione che le azioni riprovevoli siano l'opera di forze anonime e non di individui o di istituzioni, come se le persone fossero delle marionette mosse da fili invisibili e non individui responsabili delle loro azioni. Spesso, al fine di creare un'illusione di rispettabilità, si fa anche ricorso al lessico specifico, abitualmente utilizzato in contesti specialistici. Esempio sempre paradigmatico è il caso dei fenomeni corruttivi che possono essere in vario modo etichettati come "regali", "favori", ecc., stemperandone, quindi, la carica criminale e portandoli nell'ambito della "cortesia" o che possono essere interpretati come costretti dall'autorità, ad esempio, "il tale ufficiale mi ha chiesto TOT per la pratica e io ho dovuto darglieli ...", ecc.

#### *1.1.3.1.2.3. Confronto vantaggioso*

Paragonare la propria condotta alla condotta altrui è un processo che consente di sfruttare a proprio vantaggio alcune caratteristiche negative del comportamento collettivo e di pervenire, in vario modo, all'autoassoluzione. Ad esempio, nel caso paradigmatico della corruzione, il fatto che, come si usa dire, "lo fanno tutti" porta a stemperare la carica lesiva del comportamento nell'ambito di un costume "socialmente accettato". Un esempio italiano eclatante fu il caso di Tangentopoli/Mani Pulite. Nei decenni precedenti il caso, la cultura dell'illegalità e le varie forme di illecito avevano costituito un fenomeno che investiva milioni di persone e, in una parte del Paese, risultava addirittura maggioritario. Quando il caso scoppiò con virulenza, dopo i primi grandi processi, gli imputati cominciarono ad invocare la diffusione dei processi degenerativi per evidenziare sia la difficoltà di distinguere tra corrotti e concussi, sia l'impossibilità di sottrarsi a comportamenti condivisi collettivamente e per ciò stesso legittimati di fatto, per cui la colpa collettiva finisce per assolvere il singolo. Si è anche posto in rilievo, e non del tutto a torto, che in un sistema statalista pesantemente burocratico, la corruzione costituisca sovente l'unico sistema per aggirare rapidamente il "potere di interdizione", o comunque l'endemico ritardo nell'espletamento delle proprie funzioni, da parte dei funzionari pubblici, dando spazio allo sviluppo economico. Non solo: è emerso anche come i singoli soggetti fossero immersi in una rete che necessariamente conduceva ad un circolo vizioso, sfumando la labile distinzione tra corruzione e concussione. Infatti, da un lato gli imprenditori non potevano non sottostare alle richieste criminali dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni pena un'a pesante perdita di competitività sul mercato, dall'altro la consapevolezza della diffusione di tali comportamenti criminali, induceva gli imprenditori stessi a prevenire le richieste concussive, finendo per attuare un comportamento corruttivo "imposto". Dall'altro, i pubblici funzionari vivevano in un clima dove il fenomeno concessivo/corruttivo era così ampio che aveva ormai creato così forti vincoli tra imprenditori e superiori gerarchici, che il non aderire al sistema poteva essere visto come un potenziale rischio di estromissione dallo stesso. Oltre al confronto vantaggioso derivante dalla condivisione e dalla capillare diffusione del comportamento, vi era anche la consapevolezza che, essendo così condiviso a tutti i livelli e basandosi su una rete di conoscenze, connivenze e protezionalismi, difficilmente si sarebbe incorsi in una sanzione penale perché, in ultima istanza, tutto il sistema faceva capo a soggetti in grado di prevenire o insabbiare, qualsiasi attività della Pubblica Autorità, spesso essa stessa corrotta.

#### *1.1.3.1.2.4. Spostamento e diffusione delle responsabilità*

E' sulla base di questo meccanismo di pensiero che zelanti funzionari reclamano l'impunità per l'esecuzione di crimini compiuti in conformità con gli ordini ricevuti ed ancora sulla base di questo meccanismo di pensiero che i membri di un gruppo o di una organizzazione, si ritengono in larga parte esonerati da responsabilità che, essendo di tutti, non sono più di nessuno. Gli individui accetteranno pertanto di comportarsi secondo modalità che solitamente considererebbero riprovevoli se un'autorità legittima accettasse di assumersi la responsabilità delle conseguenze delle loro azioni. Dirottando su altri le responsabilità noi percepiamo le nostre azioni come dettate dalle esigenze di una autorità superiore e ci sentiamo non coinvolti sul piano morale. Nella misura in cui noi non ci consideriamo più come i protagonisti effettivi dell'azione, ci è possibile evitare ogni sentimento di colpevolezza.

La sorveglianza morale si rilassa anche quando la porzione di responsabilità individuale appare diminuita dalla parzializzazione dell'azione distruttiva in un insieme di sottofunzioni. L'attenzione si concentra in questo caso non tanto sul significato dell'azione che stiamo compiendo, ma sul dettaglio e sull'efficacia del compito specifico che ci è stato affidato. Anche l'assunzione di decisioni collettive è un elemento che consente ad una serie di individui, di solito molto sensibili, di comportarsi in modi aberranti. Quando tutti sono coinvolti, nessuno si sente responsabile sul piano personale.

#### *1.1.3.1.2.5. Sottovalutazione e distorsione delle conseguenze*

Sono questi processi cognitivi che permettono di moderare e minimizzare i risultati negativi del proprio comportamento, che altrimenti darebbero luogo a reazioni spontanee e dolorose di vergogna, colpa, rimorso. Il livello della vigilanza si attenua anche quando si ignorano o si deformano gli effetti dell'azione intrapresa. Quando ci abbandoniamo ad azioni negative nei

confronti di altre persone, cerchiamo di non considerare il male che da queste scaturirà, oppure tendiamo a minimizzarlo. Se non riusciamo in questa operazione, allora insinueremo dubbi sulla veridicità delle conseguenze. Quanto più riusciamo a minimizzare, a deformare o a non considerare le conseguenze nocive dei nostri comportamenti, tanto più non abbiamo bisogno di rendere operativo il processo di autocensura.

#### *1.1.3.1.2.6. Colpevolizzazione e svalutazione della vittima*

Questo meccanismo trova la sua estrema applicazione nell'autogiustificazione delle proprie azioni negative nei confronti di altri individui, perché giudicati inferiori e non degni di rispetto. Questo consente di tollerare ogni forma di crudeltà e permette di fare, al di là dell'immaginabile, mercato dei propri simili. Il peso dell'autocensura dipende in parte dal modo in cui sono percepiti coloro che vengono perseguitati. Se questi sono percepiti come persone umane, la similarità che ne deriva tra loro e noi mette in moto reazioni affettive di empatia e di identificazione. E' difficile maltrattare degli esseri umani senza sentire uno sgomento a livello personale o senza provocare su se medesimi procedimenti di autocensura. Tali sentimenti possono però essere evitati o rimossi se si opera un processo di abbassamento dell'altro collocandolo su un piano inferiore dal proprio (ad esempio per motivi razziali o culturali). Fare delle vittime dei capri espiatori, far ricadere su di loro la responsabilità delle pene che vengono loro inflitte, o attribuirle a uno specifico contesto, ecco altri modi di eludere le proprie responsabilità, di percepirsi come un operatore irreprensibile costretto ad agire, o a reagire, di fronte alle provocazioni. Il comportamento violento diventa così una reazione difensiva giustificabile di fronte a quella che giudichiamo come una condotta aggressiva. Le vittime vengono considerate pertanto responsabili di ciò che loro accade. Noi riusciamo inoltre e non sentirci colpevoli se valutiamo che il nostro comportamento è stato (imposto) reso necessario dalle circostanze. Biasimando sia gli altri sia il contesto, noi non solo ci autoassolviamo per le crudeltà perpetrate, ma la ammantiamo anche di virtù che ci infondono la soddisfazione per avere sicuramente agito in base al nostro "buon diritto". Un tale aspetto si evidenzia perfettamente nella risposta psicologica del reo a quei reati che l'azienda può commettere contro la persona: dalla mancata attuazione delle misure di sicurezza, allo sfruttamento di manodopera clandestina in condizioni di schiavitù, sino ai fenomeni di mobbing

#### *1.1.3.1.3. Reati commessi con incoscienza.*

Ulteriori fenomeni di criminalità d'impresa possono essere commessi a tre livelli di incoscienza: coscienza della illiceità dell'azione ma mancata coscienza della sua lesività, conoscenza di un solo momento formativo di una figura di reato o ignoranza della rilevanza penale del fatto commesso.

##### *1.1.3.1.3.1. Coscienza della illiceità dell'azione ma mancata coscienza della sua lesività, ovvero Mancata percezione della vittima.*

Un ulteriore fenomeno di de-colpevolizzazione interna viene facilitato dalla struttura di quei reati a vittima diffusa o vaga o collettiva o i reati di pericolo. Ad esempio, nei reati contro l'ambiente, la vittima del reato, ovvero ciascuno degli appartenenti alla collettività umana, non viene assolutamente immediatamente percepita- Ad esempio, la stessa persona che non fuma in auto con il figlio per proteggerlo dal fumo passivo può essere la stessa che in ambito lavorativo potrebbe scaricare o tollerare che la propria azienda scarichi gas tossici in atmosfera, senza rilevare contraddizione alcuna o senza pensare che tale comportamento potrebbe danneggiare il suo stesso figlio, prima ancora che la salute dell'intero consesso umano. Ad esempio, ancora, il reato di corruzione ha come vittima prima lo Stato e per suo mezzo l'intera collettività che, in luogo di ottenere la prestazione migliore al prezzo più vantaggioso, ottiene spesso tutt'altro; ma chi commette tali reati li commette generalmente ritenendo che non siano lesivi di alcun interesse percepibile. O ancora, nei reati di pericolo, ad esempio chi omette di attuare misure di sicurezza, non lo fa pensando di attentare alla incolumità di ciascuno dei propri dipendenti, in forza di quel meccanismo psico-criminologico per cui non essendo attuale, la vittima non esiste.

In Italia, inoltre, più che in altri paesi comunitari, emerge un dato sociologico e criminologico importante. Secondo ricerche scientificamente condotte, in Italia in genere, senza differenze apprezzabili tra aree regionali differenti, si riscontra un attenuato senso dello Stato e, conseguentemente, un attenuato senso della vincolatività delle sue prescrizioni. In sostanza, quel

che accade, è che la percezione sociale del concetto di reato risulta basata più sulla lesività del prossimo che non sulla contrarietà alle leggi o alla morale. Ad esempio, in un questionario somministrato in Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Calabria nel 1998, è risultato che per la maggioranza degli intervistati, il 41% nel Nord e il 45,1% nel Sud, hanno qualificato il concetto di condotta criminale come “un comportamento lesivo della libertà altrui” e solo, rispettivamente, il 38,5% al Nord e il 25,8% al Sud l'hanno qualificato come “comportamento contrario alla morale” e il 20,5% al Nord e il 29,1% al Sud come “comportamento contrario alle leggi”, definizione che quindi si situa in entrambi i campioni all'ultimo posto. Nel tessuto sociale è, quindi, ancora in vigore quella distinzione, tanto in odio ai penalisti di ultima generazione, tra i *mala in se* e i *mala quia prohibita*. A ciò fa da contrappunto una caratteristica tutta italiana di arrogarsi il diritto di giudicare le leggi dello Stato in funzione della loro correttezza e della loro effettività. Un esempio eclatante di tale atteggiamento, per quanto non attinente al diritto penale, è la percezione della vincolatività dei limiti di velocità. Dall'indagine demoscopica su accennata è emerso, ad esempio, che la quasi totalità dei cittadini italiani ritiene i limiti di velocità, pur consapevoli delle sanzioni in cui si incorrono in caso di loro violazione, dei semplici consigli o delle norme applicate così senza distinzione pratica da essere interpretabili dai soggetti secondo la propria coscienza e capacità di valutazione, finendo per arrogarsi il diritto di rispettare la legge (in questo caso il limite di velocità) solo quando ritenuto corretto e quindi condiviso dal singolo. Ad esempio, posto il limite di 50 km/h sulle strade cittadine è di immediata e generale evidenza come lo stesso limite sia a volte eccessivamente alto, in quanto vi sono strade cittadine così strette che viaggiare a 50 km orari è da criminali, e a volte eccessivamente basso, specialmente laddove è opinabile la definizione di centro urbano in presenza di strade dritte, poco trafficate e poco abitate. Pertanto, laddove il limite è percepito come eccessivamente alto, il cittadino si arroga il diritto di non rispettarlo perché lo percepisce come ingiusto.

Lo stesso tipo di atteggiamento può essere traslato al diritto penale, soprattutto con riferimento a quei reati di mera imposizione legislativa, i *mala quia prohibita*, di cui spesso non si apprezza la reale finalità.

Inoltre si deve necessariamente apprezzare, in estrema sintesi, l'influenza di ciò che lo stesso Ministro Tremonti definisce “*Lo Stato criminogeno*” (Laterza, 1997). La tesi condivisibile di Tremonti è che lo Stato Italiano contemporaneo, erede della Rivoluzione Francese e di quelle borghesi del 1800, si è trasformato in una sorta di apparato “neo-assolutista”, produttore di una massa inflattiva di leggi e regolamenti tale da rendere praticamente infinite e inevitabili le occasioni di violazione: “*la formula liberale originaria ‘tutto è libero tranne ciò che è vietato’ si è rovesciata nel suo opposto: il dominio dei divieti sulle libertà [...]. Il neo-assolutismo è più banale e, apparentemente, più razionale. Ma, basando la sua filosofia politica su un'idea pervasiva e integralistica della legalità, produce un effetto ugualmente labirintico e dispotico [...]. E proprio in ciò sta la sua essenziale negatività: nell'essere costituito come una totalitaria burocrazia dell'ordinario, capace di porre le masse in condizione di passiva incertezza*”. Tale incertezza deriva in primo luogo dall'enorme massa di leggi esistenti in Italia, il cui stesso numero è dubbio (da 50.000 a 150.000 secondo le differenti valutazioni), dalla loro complessità e incomprendibilità e dalle recenti tecniche legislative che, in nome della celerità di approvazione, conducono all'emanazione di leggi comporta da pochi articoli e da miriadi di commi spesso nemmeno logicamente organizzati o del tutto conferenti con il titolo del provvedimento. Vi sono settori delicati, come quello tributario, in cui la sovrapproduzione normativa rischia di determinare effetti decisamente perversi. Nel nostro Paese esistono circa 100 tasse diverse, cui corrispondono 126 scadenze fiscali. E' opportuno riflettere su alcuni elementi di fatto quando si affronta il tema dell'evasione fiscale, ormai luogo comune nelle dissertazioni sulla criminalità economica: il tasso di vittoria dell'amministrazione fiscale non supera il 10% dei ricorsi. A rigor di logica ne consegue che ad essere “illegale” non è l'evasione, ma la pretesa amministrativa fiscale che, in sede impositiva, richiede cifre enormemente superiori a quelle che, a seguito di un giudizio condotto sulla base delle norme di legge, risultano dovute. Per queste e altre ragioni il Ministro Tremonti parla di una “*struttura criminogena del sistema fiscale italiano*”. Va inoltre rilevato che il marasma normativo è alimentato generosamente anche da fonti esterne al sistema italiano, prima fra tutte la formazione comunitaria volta alla creazione di un “*mondo dove una banana non è una banana (europea) se non è lunga almeno 15 centimetri e un fagiolo non è*

*un fagiolo (europeo) se ha diametro inferiore a 1 centimetro*” (G. Tremonti, Lo Stato criminogeno, laterza, 1997, p. 11). In questa forma alienata di Stato lo stesso concetto di reato subisce una alienazione trasformandolo da aggressione ad un bene ritenuto fondamentale dalla volontà collettiva ad un “illecito di mera trasgressione”, nel senso che l’illecito penale diviene ora creato più per organizzare che per proteggere e non per vietare una condotta, ma per dettarne le condizioni di liceità.

Per poter rispettare la legge, quindi, e non incorrere in sanzioni penali occorre necessariamente aver a mente il fatto che, in base ai presupposti summenzionati, il soggetto non può aver la certezza che comportandosi secondo la propria personale morale, o il proprio personale senso di giustizia, o valutando l’assenza di conseguenze dannose della propria azione, non incorrerà nella commissione di reati, ma dovrà necessariamente riferirsi al dato normativo ogni volta che pone in essere attività per comprendere ciò che è lecito e ciò che non lo è.

#### *1.1.3.1.3.2. Conoscenza di un solo momento formativo di una figura di reato.*

Una ulteriore fonte di criminalità d’impresa che si può definire come “involontaria” è derivante da una mancata visione di insieme da parte di ciascuno dei componenti del processo decisionale-operativo.

Il caso esemplare è quello ormai noto come Caso Ford Pinto.

La Ford Pinto entrò in progettazione sul finire del 1967, in un periodo di forte concorrenza con altre simili utilitarie. Per battere la concorrenza sui prezzi, e quindi sui costi, e sul tempo, l’auto fu lanciata sul mercato americano l’11 settembre 1970, dopo soli 25 contri i soliti 47 medi. Il presidente della Ford Motor Company rese famoso il progetto promettendo il limite dei 2.000, cioè, la Ford Pinto non avrebbe dovuto “*pesare un’oncia in più di 2.000 libbre*” e non avrebbe dovuto “*costare un centesimo in più di 2.000 dollari*”. Inoltre, aspetto importantissimo, indagini di mercato dell’epoca rivelavano che l’aspetto di discriminazione più saliente entro quella categoria di automobili era la dimensione del bagagliaio.

Pertanto, i progettisti della Ford Pinto si trovarono ad avere tre limiti stringenti imposti dal CDA, ormai promessi con scopi squisitamente commerciali e senza secondi fini dal loro Presidente al pubblico: 2000 libbre di peso, 2000 dollari di costo, bagagliaio il più ampio possibile. Per rispettare la *mission* del bagagliaio più ampio possibile, il serbatoio fu collocato nel posteriore della vettura dietro l’asse, invece che sopra come era consuetudine.

A produzione ormai inoltrata ci si accorse, effettuando i *crash test*, che vi era la probabilità che il bagagliaio di un’auto così leggera sopportasse poco gli urti posteriori e che, a causa dell’anomala posizione del serbatoio, lo stesso avrebbe potuto essere perforato dall’asse e, a seguito di una piccola scintilla, il carburante avrebbe potuto prendere fuoco. Vista la tendenza delle porte a rimanere bloccate, a causa dei pochi rinforzi resi necessari dalla leggerezza e dal costo contenuto, in un simile incidente, le vittime avrebbero corso il rischio di rimanere intrappolate in un veicolo in fiamme.

Nel mentre, nel 1968, la Federal Motorvehicle Safety Agency aveva proposto l’introduzione di un inasprimento dello standard 301 riguardante i requisiti minimi di sicurezza del serbatoio, ma tale modifica a seguito di forti pressioni delle lobby delle case automobilistiche (tra cui, ma non solo, la Ford e tra l’altro in epoca precedente il crash test di cui sopra) l’entrata in vigore di tale modifica fu determinata solo a partire dal 1976.

Ad ogni modo, la modifica necessaria a migliorare la sicurezza del serbatoio avrebbe comportato un costo aggiuntivo di 11 dollari a veicolo, modifica che per gli 11 milioni di veicoli stimati in vendita, avrebbe comportato un costo aggiuntivo per Ford pari a 121 milioni di dollari sforando il limite imposto dei 2000 dollari e ritardando la produzione.

Essendo, comunque, detto serbatoio adeguato agli standard dell’epoca, il responsabile di produzione decise di proseguire nella produzione tacendo il difetto.

Nel 1978, tre ragazze su una Ford Pinto, tamponate ad una velocità inferiore ai 50 km orari, morirono bruciate.

Il procedimento penale che ne seguì per omicidio volontario con dolo eventuale finì con l’assoluzione di Ford per insufficienza di prove. Infatti, il CDA, cioè l’organo deputato a formare la volontà aziendale, aveva solamente imposto i limiti predetti (2000 libbre, 200 dollari di costo,

bagagliaio più ampio) senza avere la minima idea che ciò potesse tradursi in quel che s'è tradotto; il responsabile di produzione non informò il CDA del difetto e, peraltro, non v'era tenuto rispondendo il serbatoio agli standard allora in vigore e non modificati solo per l'intervento della collettività delle case automobilistiche, quindi indipendentemente, o al limite col concorso, da Ford. Ciò dimostra come ciascun ufficio della Ford, preso singolarmente, ha agito senza avere il quadro completo della situazione e concorrendo, più o meno incoscientemente, alla commissione di un triplice omicidio. Sia detto per inciso, le spese legali della Ford per quel processo ammontarono a 150 milioni di dollari, a fronte di un costo per modifiche di 121 milioni di dollari.

#### *1.1.3.1.3.3. Ignoranza della rilevanza penale del fatto commesso.*

Le occasioni di commissione di illeciti penali da parte dei componenti la società sono accresciute dalla possibilità di commettere illeciti senza saperlo. È un dato di fatto che, pur vigendo il principio per cui il diritto, in special modo il diritto penale, non ammette ignoranza, è pur oggettivamente vero che, eccezion fatta per i reati più eclatanti, non sempre il soggetto conosce il confine tra ciò che è penalmente lecito e ciò che non lo è, in particolar modo, per gran parte dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001. Così, ad esempio, nella prassi, spesso è labile il confine tra mera liberalità di cortesia, come offrire un caffè all'ispettore che sta svolgendo la sua attività in azienda, e ciò che, invece, costituisce vera e propria corruzione. Come non è percepito quale frode ai danni dello Stato il rilasciare, ad esempio, una dichiarazione del licenziamento di un dipendente che si è dimesso per fargli ottenere i sussidi di disoccupazione. La casistica è ampia e variegata e l'unico modo per ovviare al problema consiste in una buona formazione del personale a tutti i livelli.

#### *1.1.3.1.4. Criminogenia dei gruppi di società.*

Le opportunità di illecito risultano poi accresciute nell'ambito dei gruppi di società. Alcuni studi ne identificano i caratteri differenziali e sottolineano come tali caratteri possano assumere rilievo quali fattori di accresciuto rischio criminale. Complessità, estensione, aggregazione, centralizzazione decisionale, identificazione dell'obiettivo principale nella massimizzazione del profitto e minimizzazione delle perdite. Tutto ciò accanto ad una inevitabile decentralizzazione e differenziazione delle diverse componenti del gruppo, che comporta una dispersione dell'autorità e una diffusione della responsabilità, con conseguente perdita di controllo sulle "periferie" societarie. Periferie che spesso sono collocate in nazioni che sono poco o per nulla attente ai diritti civili, con burocrazie imperanti *humus* di pratiche corruttive, dando quindi possibilità a patinate società occidentali, le cui sedi in nazioni di diritto si comportano in modo formalmente irreprensibile, di sfruttare al massimo i vantaggi economici di tali situazioni impiegando manodopera in condizioni di schiavitù e accumulando riserve di fondi neri destinati a pratiche corruttive sia *in loco*, sia nelle nazioni di diritto. Inoltre, la notevole dimensione dei gruppi, la loro parcellizzazione, la loro dispersione territoriale nel mondo, offre la possibilità di commettere reati i cui singoli momenti di perfezionamento si realizzano in nazioni o in capo a persone giuridiche differenti, con il risultato che il diritto penale e le autorità preposte alla sua applicazione necessariamente limitati ai confini nazionali faticano maggiormente ad individuarne o a comprovarne la commissione. Inoltre è un dato di fatto che più la dimensione del gruppo è grande, più la capacità economica e il prestigio dello stesso e dei suoi amministratori aumenta, con il risultato che maggiore saranno la capacità economica di operare per l'occultamento dei reati commessi, la capacità economica di sopportare le spese legali di un eventuale processo, la reazione psicologica del singolo magistrato che si trova ad affrontare un colosso (che può ricordare il rapporto tra Davide e Golia) e la connivenza delle "alte sfere" che porta a tentativi più o meno riusciti di insabbiamento dei vari processi. La letteratura americana, inoltre, ha identificato nei processi societari di gruppo un aumento del fattore di auto giustificazione del proprio operato sia da parte degli amministratori della capogruppo, sia da parte dei vari amministratori delegati o responsabili delle diverse società controllate o satellite. Spesso, infatti, il rapporto tra capogruppo e singole controllate si limita a termini di mero profitto. Svanisce, nel gruppo, quell'affettività e quell'orgoglio che lega generalmente l'imprenditore di una piccola-media impresa alla propria azienda che può portare anche a sacrificare

parte del margine di profitto a favore di un buon clima aziendale e altre caratteristiche non immediatamente economiche. Nei gruppi d'impresе, invece, spesso l'unico metro di valutazione dell'amministratore delegato responsabile delle singole controllate è la massimizzazione dei profitti (aumenti delle vendite e riduzione dei costi di produzione), e a tale metro la sopravvivenza lavorativa dell'amministratore è legata. La letteratura criminologica ha evidenziato come tale clima sia l'humus più fertile per la proliferazione della criminalità d'impresa. Si crea, infatti, un meccanismo psicologico che, quando il mercato non è favorevole, quando con le sole proprie forze non si riesce ad abbassare i costi o aumentare il fatturato, porta l'amministratore delle controllate ad effettuare una *cost-benefits analysis* tra la seria possibilità di veder liquidare la società, perdendo il posto e di trascinando con se anche tutti i propri lavoratori, da un lato e, dall'altro, la possibilità di porre in essere comportamenti criminosi in modo da mantenere adeguati margini di profitto, forte di tutto quell'apparato di auto giustificazioni e di solidarietà di gruppo sopra accennato. D'altro canto, gli amministratori della società controllante, limitandosi ad effettuare una valutazione meramente economica in termini di profitto, sono portati a disinteressarsi di come tale profitto sia stato ottenuto o mantenuto, avendo la possibilità, in un sistema che non prevede la punibilità delle persone giuridiche, di scaricare le proprie responsabilità adducendo un mancato controllo più o meno giustificato.

#### 1.1.4. Sistema Italiano e frode delle etichette.

Di fronte alla necessità di prendere posizione tra la fedeltà alla tradizionalità del principio giuspenalistico per cui "*societas delinquere non potest*" e la necessità, tanto di fatto quanto di diritto, di procedere a sanzionare l'evidente criminalità aziendale, scelta che avrebbe comportato l'ulteriore necessità di individuare uno delle diverse modalità di individuazione della colpevolezza societaria, il legislatore italiano ha cercato di salvare "capra e cavoli" imboccando una strada "sui generis" come quella di individuare in capo alle persone giuridiche un "illecito amministrativo a natura complessa", come riportato nella relazione al d.lgs. 231/2001. Non si tratta di un illecito penale vero e proprio, né di un illecito amministrativo tradizionale. Si tratta di un sistema punitivo che "*coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, non eludibili, della massima garanzia*". In pratica una vera e propria "frode delle etichette". Il legislatore, resosi conto del tradizionale ostacolo posto dall'art. 27 della costituzione, definisce "responsabilità amministrativa" quanto poi trova applicazione attraverso un controllo giurisdizionale compiuto dal giudice penale e con le forme a questo proprie.

Il decreto non si esime dal manifestare, in taluni punti, la sua "doppia anima". Lo si vede, ad esempio, negli articoli 2 e 3, i quali replicano le definizioni di principio di legalità e successioni di leggi nel tempo definite dagli articoli del codice penale e della legge 689/81. Lo si vede ancora negli articoli 5 e 6: il primo manifesta la responsabilità sul piano oggettivo proponendo la teoria della "immedesimazione organica"; l'art. 6, invece, di stampo puramente penalistico ed evocante la disciplina americana, rappresenta il cuore della disciplina strutturando l'imputazione soggettiva e la necessaria predisposizione dei "modelli di organizzazione".

Per comprendere appieno in cosa consiste questa "frode delle etichette" occorre riferirsi ai principi cardine del sistema penale italiano che vengono esplicitamente richiamati in questo decreto che istituisce, invece, una responsabilità amministrativa che da tali principi non è connotata. L'afflato "penalistico" del d.lgs. 231/2001, si riscontra nella premura di enunciare agli art. 2 e 3 il principio di legalità "*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*", e il principio di successione delle leggi nel tempo, e nel sistema di sanzioni interdittive (che sono illustrate nel codice penale con il nome di "pene accessorie") e nell'impostazione del procedimento del tutto penale anche nella tipologia di organo giudicante competente.

Tuttavia, grazie all'etichetta "amministrativo", il sistema delle garanzie non è il medesimo, anzi, tutt'altro.

In fatti, due aspetti si appalesano come sostanziali sotto questo punto di vista:

**I CRITERI DI IMPUTABILITÀ DELL'ENTE:** l'imputabilità dell'ente, a differenza di quanto accade per il reo, è del tutto scevra da profili psicologici o di volontà dell'agente (colpa cosciente), ma si

riconde a principi teleologici o di vantaggio oggettivi, mitigati dal necessario rinvenimento di un momento omissivo.

**LE PRESUNZIONI:** accertata la commissione del reato e la sua riconducibilità ai concetti di interesse o vantaggio dell'Ente, lo stesso non gode del diritto riconosciuto all'imputato di essere considerato innocente fino a prova contraria, ma l'onere probatorio è sostanzialmente invertito: sarà l'Ente a dover dimostrare d'aver fatto tutto il possibile per evitare la commissione del reato *de quo*.

**1.2. DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 140). - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.**

## **Preambolo**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

## **CAPO I. Responsabilità amministrativa dell'ente**

### **SEZIONE I. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa**

#### **Articolo 1: Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### **Articolo 2: Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

#### **Articolo 3: Successione di leggi**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

#### Articolo 4: Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

#### Articolo 5: Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### Articolo 6: Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

#### Articolo 7: Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### Articolo 8: Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

## SEZIONE II. Sanzioni in generale

#### Articolo 9: Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### Articolo 10: Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### Articolo 11: Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività

Modello Organizzativo ex d.lgs.231/2001 di Croda Italiana S.p.A.

22

Rev 03/02/2016

svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

#### Articolo 12: Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

#### Articolo 13: Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

#### Articolo 14: Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

#### Articolo 15: Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
  - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### Articolo 16: Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

#### Articolo 17: Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

#### Articolo 18: Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

#### Articolo 19: Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### Articolo 20: Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### Articolo 21: Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### Articolo 22: Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### Articolo 23: Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### **SEZIONE III. Responsabilità amministrativa da reato**

Articolo 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### Articolo 24 Bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### Articolo 24 Ter: Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### Articolo 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, **319-quater** e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### Articolo 25 Bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (3)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### Articolo 25 Bis 1: Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

#### Articolo 25 Ter: Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, ( si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per **il delitto** di false comunicazioni sociali, prevista dall' articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a quattrocento** quote;
  - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote**
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali , previsto dall' articolo 2622, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicento** quote;
  - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a seicentosessanta** quote;
  - f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall' articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
  - g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall' articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;
  - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
  - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
  - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;
  - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a duecentosessanta** quote;
  - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall' articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **duecento a trecentosessanta** quote;

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da **trecento a seicentosessanta** quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall' articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a mille** quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall' articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da **quattrocento a ottocento** quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### Articolo 25 Quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

#### Articolo 25 Quater 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583 bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### Articolo 25 Quinquies: Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### Articolo 25 Sexies: Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

#### Articolo 25 Septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590 terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### Articolo 25 Octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis 648 ter e 648 ter-1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### Articolo 25 Novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

#### Articolo 25 Decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### Articolo 25 Undecies: Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

#### Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (52)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

#### Articolo 26: Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## CAPO II. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

### SEZIONE I. Responsabilità patrimoniale dell'ente

#### Articolo 27: Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

### SEZIONE II. Vicende modificative dell'ente

#### Articolo 28: Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### Articolo 29: Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### Articolo 30: Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### Articolo 31: Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

#### Articolo 32: Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

#### Articolo 33: Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

### **CAPO III. Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative**

#### **SEZIONE I. Disposizioni generali**

##### Articolo 34: Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

##### Articolo 35: Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

#### **SEZIONE II. Soggetti, giurisdizione e competenza**

##### Articolo 36: Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

#### Articolo 37: Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

#### Articolo 38: Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
  - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
  - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
  - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

#### Articolo 39: Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
  - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
  - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
  - c) la sottoscrizione del difensore;
  - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

#### Articolo 40: Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

#### Articolo 41: Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

#### Articolo 42: Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### Articolo 43: Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

### **SEZIONE III. Prove**

Articolo 44: Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### **SEZIONE IV. Misure cautelari**

Articolo 45: Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46: Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47: Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i

Modello Organizzativo ex d.lgs.231/2001 di Croda Italiana S.p.A.

35

Rev 03/02/2016

difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

#### Articolo 48: Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

#### Articolo 49: Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

#### Articolo 50: Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

#### Articolo 51: Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

#### Articolo 52: Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

#### Articolo 53: Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

#### Articolo 54: Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

### **SEZIONE V. Indagini preliminari e udienza preliminare**

#### Articolo 55: Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

#### Articolo 56: Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

#### Articolo 57: Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### Articolo 58: Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

#### Articolo 59: Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

#### Articolo 60: Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

#### Articolo 61: Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

### **SEZIONE VI - Procedimenti speciali**

#### Articolo 62: Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

#### Articolo 63: Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

#### Articolo 64: Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

### SEZIONE VII. Giudizio

#### Articolo 65: Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### Articolo 66: Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

#### Articolo 67: Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

#### Articolo 68: Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

#### Articolo 69: Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

#### Articolo 70: Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

## **SEZIONE VIII - Impugnazioni**

**Articolo 71: Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

**Articolo 72: Estensione delle impugnazioni**

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

**Articolo 73: Revisione delle sentenze**

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## **SEZIONE IX. Esecuzione**

**Articolo 74: Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
  - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
  - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

**Articolo 75: Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [abrogato]**

**Articolo 76: Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

**Articolo 77: Esecuzione delle sanzioni interdittive**

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

#### Articolo 78: Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

#### Articolo 79: Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

#### Articolo 80: Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [abrogato]

#### Articolo 81: Certificati dell'anagrafe [abrogato]

#### Articolo 82: Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [abrogato]

### CAPO IV. Disposizioni di attuazione e di coordinamento

#### Articolo 83: Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

#### Articolo 84: Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

#### Articolo 85: Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;] [abrogato]
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## 2. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 2.1. Individuazione

Il Consiglio di Amministrazione di CRODA ITALIANA S.p.A. provvederà a designare i componenti dell'Organismo di Vigilanza in numero minimo di tre, di cui almeno uno professionalmente in grado di valutare le attività aziendali potenzialmente idonee a condurre alla commissione di reati di tipo economico o, comunque, la cui evidenza può essere rinvenuta nell'attività economica dell'azienda, e almeno uno in grado di valutare l'aderenza e la completezza della parte relativa alla normativa antinfortunistica.

L'Organismo di vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett.b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate:

- le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
- la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie compiti di natura meramente tecnica.

### 2.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza di CRODA ITALIANA S.p.A. è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva i Principi e linee guida del Modello di cui al presente documento. Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; ovvero
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I componenti l'O.d.V. resteranno in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili, e saranno retribuiti a parcella fissa, il cui ammontare sia preventivamente stabilito e senza alcuna possibilità di modifica per tutto il periodo della carica.

L'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell' Organismo di Vigilanza e delle risorse dedicate potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

### 2.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- attuare il Modello sulla base delle indicazioni fornite nel presente documento;
- vigilare sull'effettività del Modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo definito;
- monitorare l'efficacia del Modello verificando l'idoneità del modello predisposto a prevenire il verificarsi dei reati previsti;
- aggiornare il Modello al fine di recepire gli adeguamenti idonei conseguenti al verificarsi di mutamenti ambientali e/o organizzativi dell'azienda.

In particolare, i compiti dell' Organismo di Vigilanza sono così definiti:

1. vigilanza sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
2. verifica dell' efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
3. verifiche circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il necessario aggiornamento;
4. promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;

5. assicurarsi i flussi informativi di competenza;
6. assicurare il collegamento funzionale degli eventuali Organismi di Vigilanza istituiti nelle altre società del Gruppo;
7. elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
8. assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
9. segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare, di concerto con la Direzione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

## **2.4. FLUSSI INFORMATIVI**

### **2.4.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base almeno semestrale, nei confronti dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- un rapporto semestrale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- la segnalazione immediata relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;
- la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche.

Si prevede, inoltre, che, alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, dandone comunicazione a ODV e Collegio Sindacale.

### **2.4.2. Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (indirizzo di posta elettronica da individuarsi) da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, degli Agenti, dei Consulenti e Partner commerciali e finanziari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare la conservazione ordinata delle comunicazioni ricevute.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Manager eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati e successive integrazioni, o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- gli agenti, i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali e/o finanziari devono effettuare ogni segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza o alle funzioni aziendali preposte;

- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute definendo i provvedimenti conseguenti in conformità con quanto previsto al paragrafo 2.5.

### 2.4.3. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

## 2.5. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

### 2.5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, letto b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è, quindi, costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione del Modello e delle regole di comportamento/procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

A tal fine la Società ha definito che la violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente giudizio. In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale. L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

### 2.5.2. Violazione del Modello

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi o alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:

a. espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;

e/o

b. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati;

e/o

c. tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste.

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure aziendali riferibili al Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali riferibili al Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure aziendali riferibili al Modello.

### **2.5.3. Misure nei confronti degli Amministratori**

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

### **2.5.4. Misure nei confronti dei dirigenti.**

In caso di violazione del Modello accertata, da parte di dirigenti, la società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. Con riferimento all'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

### **2.5.5. Misure nei confronti di dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti**

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL sono :

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni;
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti (a titolo esemplificativo, richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento) saranno applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati, nonché;

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Direzione comunica l'erogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e la Direzione Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

### **2.5.6. Misure nei confronti dei Consulenti e Partner commerciali e/o finanziari**

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti Partner commerciali e finanziari è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.